



Acustica Ambientale
Ing. Bruno Repetto

Classificazione Acustica del Territorio

Data: 12-08-2003
Rev.0.0

Redatto da:
Bruno Repetto Ingegnere
Tecnico competente in acustica ambientale
Regione Piemonte
Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001
All. n. A/367

Pag. 1 di 46

COMUNE DI OVIGLIO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 2 di 46

INDICE

Cap.	Descrizione	Pag.
0	PREMESSA	
1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	
2	CRITERI GENERALI	
3	LINEE GUIDA ADOTTATE NELL' APPRONTAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
3.1.0	Stato di fatto	
3.1.1	Individuazione delle unità territoriali omogenee	
3.1.2	Attribuzione delle Classi Acustiche	
3.1.2.1	Attribuzione delle Classi Acustiche alle Unità territoriali omogenee	
3.1.2.2	Zone Particolari: Individuazione e Classificazione acustica	
3.1.2.3	Superamento della Micronizzazione	
3.2.0	Stato di progetto	
3.2.1	Individuazione delle unità territoriali omogenee	
3.2.2	Attribuzione delle Classi Acustiche	
3.3.0	Elaborazione critica delle UTO	
3.4.0	Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto	
4	LIMITI ACUSTICI	
4.1	Zone omogenee	
4.2	Zone particolari	
4.3	Limiti Acustici	
5	INDIRIZZI PER L' ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE	
5.0	Generalità	
5.1	Trasformazioni territoriali	
5.1.1	Piani Urbanistici attuativi	
5.1.2	Altri interventi (Altre opere)	
5.1.3	Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative	
5.1.4	Valutazioni	
5.1.5	Requisiti passivi degli edifici	



Acustica Ambientale
Ing. Bruno Repetto

Classificazione Acustica del Territorio

Redatto da:
Bruno Repetto Ingegnere
Tecnico competente in acustica ambientale
Regione Piemonte
Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001
All. n. A/367

Data: 12-08-2003
Rev: 0,0

Pag. 3 di 46

[illegible]

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 4 di 46

0. PREMESA

Il presente elaborato tecnico costituisce la relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.

Il piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti di inquinamento acustico facendo riferimento alle Classi definite nella tabella A del D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire la classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata dall'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o evidenti discontinuità morfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera).

E' altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

L'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.

Secondo quanto disposto dall'Art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per di più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi.

Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di un piano di risanamento così come stabilito dagli Artt. 6 e 8 della L.R. 52/2000.

I casi eventuali di adiacenza di classi non contigue dovranno essere evidenziati e giustificati nella presente relazione.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 5 di 46

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art.2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita anche dall'art. 6 della Legge Quadro n. 447/95 come l'adempimento fondamentale da parte dei comuni, i quali hanno l'obbligo di dotarsi di tale strumento, per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela del rumore.

La Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", che all'art. 5 definisce le funzioni dei comuni.

I criteri e le condizioni previste dalla suddetta Legge Regionale sono stati definiti nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio "Criteri per la classificazione acustica del territorio" (B.U.R. n.33 del 14/08/01).

La prima competenza a carico dei Comuni è quindi la classificazione in zone del territorio comunale secondo quanto previsto dalla Legge quadro 447/95.

I limiti assoluti diurni e notturni già previsti per ciascun a Classe dal DPCM 1/3/91 sono di seguito riportati:

DCPM 1/03/1991 Tabella 2 CLASSI	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00) Leq, dB(A)	Notturmo(22.00-06.00) Leq, dB(A)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree ad intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

sono stati integrati dai valori di emissione e di attenzione e di qualità stabiliti dal DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il DPCM 14/11/97 all'art. 2 definisce i limiti di emissione come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente.

All'art. 3 definisce il limite assoluto di immissione come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambito esterno.

All'art. 4 definisce il limite differenziale di immissione quale differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo nell'ambiente abitativo.

Il superamento dei limiti comporta le sanzioni Amministrative previste all'art. 10 della Legge quadro 447/95.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 6 di 46

Il DPCM 14/11/97 all'art. 6 definisce il valore di attenzione quale livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il Valore di attenzione è il valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti che, quando viene superato, comporta il "Piano di risanamento".

All' art. 7 viene definito il valore di qualità come l'obiettivo da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento che si hanno a disposizione al fine di realizzare gli obiettivi di tutela dell'inquinamento acustico.

Il DPCM 14/11/97 conferma l'impostazione prevista dal DPCM 1/3/91, che però prevedeva un'unica tabella per tutte le sorgenti, ed introduce il concetto di fasce di pertinenza per le strutture stradali e ferroviarie rimandando a successivi e specifici Decreti l'indicazione dei limiti per tali sorgenti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza e dell'ampiezza delle fasce. Le definizioni ed i limiti di ogni Classe sono riportate nelle seguenti tabelle:

TABELLA A DPCM 14/11/1997

CLASSE I: Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa Classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- aree ospedaliere;
- aree scolastiche;
- aree destinate al riposo ed allo svago;
- aree residenziali;
- aree rurali e di particolare interesse urbanistico;
- parchi pubblici ecc.

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali.

Si tratta di aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto.

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con la presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con l'impiego di macchine operatrici

CLASSE IV: Aree ad intensa attività umana.

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali..

Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 7 di 46

DPCM 14/11/1997-Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili										
Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di immissione – valore massimo immesso da una o più sorgenti		Limiti di emissione– valore massimo immesso da una sorgente		Valori di attenzione.				Valori di qualità	
	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative				Superare anche un solo valore comporta il piano di risanamento				Obiettivo da conseguire con i piani di risanamento	
	Diurno 6-22	Nott. 22-6	Diurno 6-22	Nott. 22-6	Intero periodo		Riferito a 1 ora		Diurno 6-22	Nott. 22-6
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Diurno 6-22 dB(A)	Nott. 22-6 dB(A)	Diurno 6-22 dB(A)	Nott. 22-6 dB(A)	dB(A)	dB(A)
I Aree particolarmente protette	50	40	45	35	50	40	60	45	47	37
II Aree residenziali	55	45	50	40	55	45	65	50	52	42
III Aree di tipo misto	60	50	55	45	60	50	70	55	57	47
IV Area di intensa attività umana	65	55	60	50	65	55	75	60	62	52
V Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55	70	60	80	65	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65	70	70	80	75	70	70

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All n. A/367	Pag. 8 di 46

Limiti differenziali di immissione per le sorgenti fisse (Art. 4 DPCM 14 novembre 1997)	
Nota A: Vedi art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. I valori non si applicano nella Classe VI della Tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Nota B: superare i limiti comporta sanzioni Amministrative Nota C: $L_d = \text{Valore differenziale} = L_a - L_r$. Nota D: i limiti riportati non si applicano nei seguenti casi: a) se il rumore misurato a finestre aperte nel periodo diurno $\leq 50\text{dB(A)}$; se il rumore misurato a finestre chiuse nel periodo notturno $\leq 40\text{dB(A)}$; b) se il rumore misurato a finestre aperte nel periodo diurno $\leq 35\text{dB(A)}$; se il rumore misurato a finestre chiuse nel periodo notturno $\leq 25\text{dB(A)}$;	
Diurno dalle 6.00 alle 22.00. $L_d = L_a - L_r$	Notturmo dalle 22.00 alle 6.00. $L_d = L_a - L_r$
5 dB(A)	3 dB(A)

- Attualmente non è ancora stato emanato uno specifico decreto relativo alla rumorosità di tipo stradale.
- La rumorosità ammessa nelle aree adiacenti alla ferrovia (infrastrutture ferroviarie) è determinata dal DPR 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il DPR 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario” prevede:

Art. 3 Fascia di pertinenza.

1. a partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di larghezza di:
 - a) m 250 per le infrastrutture di cui all’Art. 2, comma 2, lettera a (infrastrutture ferroviarie esistenti,...) , e per le infrastrutture di nuova costruzione di cui all’Art. 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti; la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A); la seconda più distante dall’infrastruttura di larghezza di m 150., denominata fascia B.
 - b) m250 per le infrastrutture di cui all’Art.2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.
2. per le aree non ancora edificate interessate all’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli Art.li 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia di pertinenza di cui al comma 1.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 9 di 46

3. nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Art. 4 – Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.

Omissis.

Art. 5 Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h.

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, all'interno della fascia di cui all'Art.3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno.
 - b) **70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno** per gli altri ricettori **all'interno della fascia A** di cui all'Art. 3 comma 1, lettera a).
 - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'Art.3, comma 1, lettera a).
2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e , al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in faccia degli edifici ad un metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Le fasce di rispetto sono le seguenti:

Zonizzazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00) Leq, dB(A)	Notturno(22.00-06.00) Leq, dB(A)
Fascia A – Da 0 a 100 m dalla ferrovia	70	60
Fascia B – Da 100 a 250 m dalla ferrovia	65	55

Tabella 3.3 – Zone di cui all'Art. 5 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459

Dal punto di vista dell'applicazione del criterio differenziale la normativa attuale D.P.C.M. 14/11/1997 di cui all'Art. 4. "Valori differenziali di immissione" prevede che esso non sia applicato "alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime".

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 10 di 46

I limiti ed i valori riportati dal DPR 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario" sono riassunti nella seguente tabella:

DPR 18/11/1998 n. 459 - Limiti del rumore derivante dal traffico ferroviario								
Tipologia del ricettore	Case di cura e ospedali e case di riposo		Scuole		Altri ricettori			
	Fascia di 250 metri dalla mezzzeria dei binari esterni				Fascia fino a 100 m dalla mezzzeria		Fascia da 100 m a 250 m dalla mezzzeria	
	Diurno 6.00-22	Nott. 22-6.00	Diurno 6.00-22	Nott. 22-6.00	Diurno 6.00-22	Nott. 22-6.00	Diurno 6.00-22	Nott. 22-6.00
Infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	50	40	50	-	70	60	65	55
Infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h	50	40	50	-	65	55	65	55

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 11 di 46

2. CRITERI GENERALI

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art.2 del D.P.C.M. 1/3/91, in applicazione della Legge Quadro n. 447/95 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", seguendo le disposizioni dettate dalle linee guida per la classificazione acustica del territorio "Criteri per la classificazione acustica del territorio" (B.U.R. n.33 del 14/08/01) è stata redatta con lo scopo di garantire ad ogni porzione del territorio i livelli di inquinamento acustico compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in esse svolte.

La zonizzazione acustica in oggetto ha tenuto conto:

- degli strumenti urbanistici, in particolare conto delle informazioni efferenti dall'Ufficio Tecnico Comunale, degli elaborati del P.R.G.C attuale e della collaborazione del gruppo di lavoro incaricato di redigere il nuovo P.R.G.C;
- della attuale fruizione del territorio comunale e della corrispondenza con la destinazione d'uso definita dal P.R.G.C.
- del divieto di contatto diretto tra aree, non completamente urbanizzate, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
- di non considerare le zone all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc) in quanto l'attribuzione all'interno delle suddette fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti viene attribuito specificatamente (Art. 3, comma 3, DPCM 14/11/97);
- privilegiare le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95;
- della possibilità di accostare zone appartenenti a classi NON contigue, richiamata all'ultimo capoverso delle premesse, unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i criteri dettati dalle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio.(B.U.R. Piemonte n. 33 del 14/08/01), ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione nel caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 12 di 46

La Classificazione acustica in oggetto è stata organizzata secondo le seguenti fasi operative :

Fase 0: *Acquisizione dati ambientali ed urbanistici.*

- I dati utilizzati per la realizzazione del presente progetto di classificazione acustica del territorio comunale sono stati:
- Elaborati grafici del P.R.G.C. comunale con riconoscimento dei confini comunali, delle aree di destinazione d'uso, dei poligoni del P.R.G.C., della carta in scala 1:5000 del P.R.G.C., delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., delle infrastrutture e delle indicazioni relative alle aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c della L.R. n. 52/2000.
- elenco delle Ditte presenti sul territorio;
- numero dei residenti suddivisi nelle sezioni in cui si suddivide il territorio;
- informazioni (ubicazione. Estensione ecc.) relative a eventuali:
- strutture scolastiche;
- strutture ospedaliere, ambulatori, case di cura e di riposo;
- beni archeologici;
- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;
- distribuzione della popolazione;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);
- piano urbano del traffico (P.U.T) o in alternativa analisi della carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del codice della strada.
- carta tematica o informazioni riportanti aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisce un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del DPCM 14/11/1997);
- carta tematica o informazioni riportanti le aree esclusivamente industriali , artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;
- informazioni riguardanti le eventuali aree del territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G.C. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 13 di 46

Fase I: *Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C. , determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.*

In questa fase si è proceduto all'elaborazione della prima bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

A tal fine è stata analizzata la documentazione relativa alla Fase I per individuare la connessione tra le diverse destinazioni d'uso del territorio e le Classi acustiche individuate dal D.P.C.M 14/11/1997 stabilendo un valore di Classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile una identificazione univoca di classificazione acustica, in questa fase, è stato indicato un intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si è proceduto, in questa fase, all'assegnazione di una specifica Classe.

Nella fase I, nella fase II e nella Fase III, di seguito descritte, sono stati considerati solo gli insediamenti residenziali e lavorativi, non sono state prese in esame le infrastrutture dei trasporti le quali sono soggette a Norme specifiche.

Sono state prese in esame le aree contigue alle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali e alle altre sorgenti come riportato all'art. 11, comma 1 della Legge Quadro 447/95 alle quali dovranno essere poi sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3, comma 2 del DPCM 14/11/97).

Per il Comune di Oviglio l'identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee d'uso del territorio e le classi acustiche, è avvenuta sulla base delle relative norme tecniche di attuazione.

Tali corrispondenze sono state oggetto di verifica in corso di sopralluogo.

L'individuazione delle aree oggetto di approfondimento è avvenuta anche per mezzo dell'analisi della cartografia fornita dal Comune.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 14 di 46

AREE NORMATIVE P.R.G.C.	SIGLA	CLASSE ACUSTICA CANDIDATA
Chiesa di san Felice		I
Asilo		I
Comune con scuola e Chiesa della Madonna		I
Cimitero		I
Casa di riposo		I
Aree residenziali a carattere storico-ambientale documentariato		II, III, IV
Aree residenziali a completamento edilizio		III, IV
Aree residenziali marginali di completamento		III, IV
Aree residenziali marginali di completamento soggette a piano esecutivo		III, IV
Verde privato a vincolo nell'ambito del nucleo storico		III, IV
Aree per insediamenti Produttivi Attrezzate		V
Aree per insediamenti produttivi soggetti a piano esecutivo		V
Aree per impianti produttivi esistenti		V
Aree per impianti produttivi esistenti da rilocalizzazione		V
Aree Agricole ed edifici inseriti nel contesto agricolo		III

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All n. A/367	Pag. 15 di 46

Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

E' stata effettuata un'approfondita analisi territoriale diretta di tutte le aree con particolare attenzione delle aree per le quali non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. Sono stati effettuati i sopralluoghi che hanno permesso di determinare il reale utilizzo del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree candidate alle Classi I e V ed inoltre si è operato in modo da correggere gli errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti ed in modo da fornire utili indicazioni per le Fasi successive.

Nel caso specifico i sopralluoghi hanno avuto i seguenti obiettivi principali:

- analisi diretta dell'area relativa al centro storico con particolare attenzione al nucleo in cui è insediato il "Panificio".
- analisi diretta delle aree relative alla Scuola e al Municipio.
- analisi diretta dell'area relativa al cimitero ed alle Chiese.
- Analisi diretta dell'area in cui è sita la Csa di riposo.
- analisi diretta e valutazione delle aree produttive in zona D.
- valutazione della rete viaria con particolare.

I sopralluoghi hanno confermato sostanzialmente le Classificazioni acustiche individuate con la lettura dei P.R.G.C. **Sono state individuate le aree ed associate le Classi acustiche relative:**

AREE NORMATIVE P.R.G.C.	SIGLA	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA
Chiesa di san Felice		I
Asilo		I
Comune con scuola e Chiesa della Madonna		I
Cimitero		I
Casa di riposo		I
Le due Aree residenziali a carattere storico-ambientale documentariato racchiuse tra le vie: 1) Via Vittorio Emanuele, Via XX Settembre, Via della Chiesa e prosecuzione in Via A. Volta, Via Fracchia; 2) Corso Regina Margherita, Via XXIV Maggio, Via G. Chinazzi (Via casa Comunale).		II
Altre Aree residenziali a carattere storico-ambientale documentariato		III
Aree residenziali a completamento edilizio		III
Aree residenziali marginali di completamento		III
Aree residenziali marginali di completamento soggette a piano esecutivo		III
Verde privato a vincolo nell'ambito del nucleo storico		III
Aree per insediamenti Produttivi Attrezzate		V
Aree per insediamenti produttivi soggetti a piano esecutivo		V
Aree per impianti produttivi esistenti		V
Aree per impianti produttivi esistenti da rilocalizzazione		V
Aree Agricole ed edifici inseriti nel contesto agricolo		III

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 16 di 46

Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

Il processo di omogeneizzazione all'interno di un isolato è stato effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l'unione di questi poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq o pari all'intero isolato.

Per procedere all'omogeneizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, ferme restando le indicazioni riportate nelle Linee guida per la classificazione acustica del territorio (B.U.R. Piemonte n. 33 del 14/08/01), sono stati seguiti i seguenti criteri:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di una di esse risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI).
 2. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di Classe o la più estesa di essa risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la Classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento della tabella A del DPCM 14/11/1997.
 3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di Classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto riportato al punto 2.
 4. per le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono di Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di Classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione.
 5. nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale è possibile suddividerla in due Aree (ognuna di superficie maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse.
 6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minori di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole) questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:
 - 6.1 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.
 - 6.2 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensione ridotte secondo le procedure illustrate ai punti precedenti.
- Nei casi in cui vi è una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio si può superare il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogeneizzazione sulla base dei criteri esposti.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 17 di 46

N.B. Nella Fase III vengono individuate **le aree destinate a spettacolo** a carattere temporaneo , oppure mobile, oppure all'aperto, secondo i criteri indicati al punto 4 delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio (B.U.R. Piemonte n.33 del 14/08/01).

L' area destinata per gli spettacoli a carattere temporaneo è l'area verde Comunale allo scopo attrezzata posta in Classe Acustica III. La nuova Classificazione ottenuta in fase III sostanzialmente ricalca quella determinata nella Fase II in quanto già risultava omogenea e non presentava zonizzazioni a "macchia di leopardo".

Fase IV: Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Lo scopo della fase IV è stato quello di rispettare il divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("Accostamento critico"). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o urbanizzate completamente al momento della stesura del presente documento.

Quindi, se al termine della Fase III, sono presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento di "fasce cuscinetto".

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50m.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto ed a ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico.

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a) non possono essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità morfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è eseguita con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stressa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati , il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- e) nel caso in cui non sia possibile inserire tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite soltanto quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area di classe più elevata.
- b) Accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 18 di 46

accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso di una abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 m).

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici previsti dallo Stato.

Sulla Base dei risultati ottenuti dalle fasi precedenti sono state inserite le seguenti fasce cuscinetto:

Fasce cuscinetto di Classe IV all'intorno delle aree di Classe V.

Tali fasce cuscinetto di ampiezza 50 m separano le aree di Classe V dalle aree di Classe III;

Fascia cuscinetto di Classe II all'intorno delle aree di Classe I relativa alla Casa di Riposo.

Tale fascia cuscinetto di ampiezza 50 m separa l'area di Classe I dall'area di Classe III per i tre lati a Sud, Ovest ed Est, mentre separa l'area in classe I dall'area in Classe IV al lato Nord.

Fascia cuscinetto di Classe II all'intorno del Cimitero di Oviglio –

Tale fascia cuscinetto, di ampiezza 50 m, separa la zona di Classe I dall'area di Classe III.

Tale fascia cuscinetto non risulta interamente completata in quanto l'area produttiva in vicinanza del cimitero in Classe IV non ne consente il completo sviluppo.

Pertanto risultano non eliminati i seguenti accostamenti Critici:

- Area cuscinetto in classe II, relativa all'area del Cimitero in Classe I, e area in Classe V produttivo-Artigianale.
- Area cuscinetto in Classe IV dell'area produttiva (2) e area cuscinetto in Classe II relativa alla Casa di Riposo.
- Aree in Classe I del Centro storico con aree in Classe III del centro storico stesso.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 AJL n. A/367	Pag. 19 di 46

3. LINEE GUIDA ADOTTATE NELL'APPRONTAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE

3.1.0 Stato di fatto

Le fasi operative riportate al capitolo II sono state integrate dalle seguenti fondamentali considerazioni:

Per stato di fatto si considera l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazioni d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle Classi acustiche.

3.1.1 Individuazione delle unità territoriali omogenee.

Applicando la metodologia dettata dalle "Linee guida per la Classificazione acustica del territorio" (B.U.R. Piemonte n.33 del 14/08/01) e descritte al capitolo II sono stati individuate le Unità territoriali Omogenee.

L'unità territoriale nel territorio urbanizzato viene considerata l'isolato, mentre fuori dai centri abitati i confini in generale corrispondono agli usi reali del territorio ed alle strutture viarie.

3.1.2 Attribuzione delle Classi Acustiche.

3.1.2.1 Ad ogni Unità Territoriale Omogenea è stata assegnata una delle Classi definite dalla Tabella A del DPCM 14/11/97, procedendo all'attribuzione diretta per le Classi I, V e IV in alcune situazioni non diversamente attribuibili.

Classe I: *Aree particolarmente protette.*

L'attribuzione della classe I è stata effettuata accettando la possibilità di suddividere il territorio in piccole aree, anche inserite in zone di classe superiore alla Classe II, la quiete infatti rappresenta una condizione essenziale ed elemento indispensabile per le zone di Classe I;

ad esse si dovrà, dove il piano di monitoraggio lo renderà necessario, garantire un'adeguata protezione. L'Allegato 2 al DPCM 14/11/1997 fornisce l'elenco identificativo delle zone di Classe I, che possono suddividersi nei seguenti gruppi:

Scuole: sono state classificate come particolarmente protette le aree degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, con le eventuali aree verdi a servizio delle attività;

Parchi e giardini pubblici: sono state Classificate le aree di cui sopra escludendo le piccole aree di quartiere ed il verde sportivo;

Cliniche, ospedali e strutture socio-assistenziali: sono state considerate anche le aree verdi collegate e funzionali all'attività;

Chiese e cimiteri: si è ritenuto di includere nella Classe I anche tutti gli edifici aperti al culto religioso ed i cimiteri non abbandonati in quanto luoghi dove indubbiamente la quiete ed il silenzio sono un elemento essenziale. Sono state considerate anche le aree verdi strettamente collegate agli

Edifici religiosi, escludendone le aree sportive;

Aree di particolare interesse artistico e paesaggistico: con le relative aree di pertinenza;

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All n. A/367	Pag. 20 di 46

- **Dall'analisi dello stato di fatto del territorio Comunale sono state rilevate le seguenti Aree tali da rientrare nella Classe I:**

AREE NORMATIVE P.R.G.C.	SIGLA	CLASSE ACUSTICA ASEGNA TA
Chiesa di san Felice		I
Asilo		I
Comune con scuola e Chiesa della Madonna		I
Cimitero		I
Casa di riposo		I

Classe III: Aree di tipo misto

E' stata attribuita la Classe III a tutto il territorio Comunale posto al di fuori dei perimetri dei centri residenziali, così come individuati dal P.R.G.C. escludendo le aree individuate in Classe IV, V
Dall'analisi dello stato di fatto del territorio comunale sono state rilevate le seguenti aree tali da rientrare nella Classe III:

- Le aree agricole e rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità alle quali viene assegnata la Classe III;
- Gli impianti sportivi e ricreativi che non necessitano di particolare quiete (campi da calcio etc.) ai quali viene assegnata la Classe III;
- Le aree residenziali caratterizzate da attività commerciali e da viabilità sensibile.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

E' stata assegnata la Classe IV:

Alle fasce cuscinetto all'intorno delle aree in Classe V; tali fasce di ampiezza 50 m separano le zone di Classe V dall'aree di Classe III;

Classe V:.

Alle aree produttivo-Artigianali..

Classe VI: Aree esclusivamente produttive.

AREE NORMATIVE P.R.G.C.	SIGLA	CLASSE ACUSTICA CANDIDATA
Non è presente nessuna area con tali caratteristiche		

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 21 di 46

Attribuzione delle Classi II, III e IV (aree destinate ad uso prevalente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa attività umana).

Viene di seguito riportato il criterio utilizzato per assegnare le Classi II, III, IV alle aree residenziali, di tipo misto ed ad intensa attività umana.

Per le Classi II, III, e IV è stato applicato un sistema di calcolo (di seguito descritto) che utilizza i parametri seguenti: densità abitativa, densità di esercizi commerciali, densità delle attività artigianali, volume di traffico per determinare un valore complessivo dal quale si ricava la Classe di destinazione d'uso da assegnare alla relativa Unità Territoriale Omogenea ed in Particolare alle zone residenziali

In base ai criteri proposti dal Ministero dell'Ambiente e dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente tali fattori vengono parametrizzati con le seguenti modalità:

CRITERIO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI				
Parametri	Valori			
a) densità abitativa	nulla	bassa	Media	Alta
b) densità esercizi commerciali	nulla	bassa	Media	Alta
c) densità di attività artigianali	nulla	bassa	Media	Alta
d) volume del traffico	nulla	bassa	Media	Alta
Punteggio corrispondente	0	1	2	3

In base al punteggio complessivo conseguito da ogni unità territoriale sono state assegnate le **Classi di destinazione d'uso del territorio** come riportato nella tabella seguente:

Criterio per l'assegnazione delle classi di destinazione - Assegnazione zone II, III, IV	
Punteggio totale (a+b+c+d)	Classi di destinazione d'uso del territorio
Da 1 a 4	II
Da 5 a 8	III
Da 9 a 12	IV

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 22 di 46

L'applicazione del criterio di assegnazione conduce alla Classificazione riportata precedentemente:

La Classificazione Acustica dell'intero territorio Comunale è riportata sulla cartografia in Allegato

3.1.2.2 Zone Particolari: Individuazione e Classificazione Acustica.

Aree militari.

La legge 447/95, Art. 5, comma 3, riporta che “ la prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge Dicembre 1976 n. 898 e successive modifiche”. Dopo la dismissione di tali aree le stesse vengono classificate in base alla destinazione d'uso del P.R.G.C. vigente. Si ritiene congruente che all'esterno di tali aree i limiti siano quelli previsti dalla presente zonizzazione acustica anche per l'emissione di tali sorgenti.

Aree ferroviarie.

Nel territorio è presente l'infrastruttura ferroviaria che attraversa il territorio per un breve tratto nella porzione Sud –Est del Comune.

L'infrastruttura ferroviaria con le fasce di pertinenza non interessa l'area residenziale.

Aree adibite a manifestazioni temporanee.

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come consentito dall'art. 6 comma 1 lettera h della Legge quadro 447/95. Le attività temporanee che prevedono l'impiego di macchinari o impianti possono essere autorizzati anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Le deroghe dovranno essere disciplinate da apposito regolamento comunale per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi.

Il regolamento deve stabilire le aree da destinarsi a pubblico spettacolo all'aperto a carattere temporaneo.

Intorno Aeroportuale.

Nel territorio comunale non sono presenti infrastrutture aeroportuali.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 23 di 46

3.1.2.3 Superamento della microzonizzazione

Secondo quanto riportato al Capitolo 2, relativamente alla fase III operativa

Il passo successivo per la stesura definitiva della Classificazione acustica è stato quello di superare la distribuzione delle Aree a “Macchia di Leopardo” dovuta alla eccessiva parcellizzazione del territorio conseguente all’assegnazione in automatico delle Classi II, III, e IV.

I risultati conseguiti nella fase II non hanno evidenziato distribuzioni delle Aree a “Macchia di Leopardo” per cui non si è dovuto procedere all’accorpamento di più sezioni in aree di dimensioni più grandi.

Sono state individuate le aree:

AREE NORMATIVE P.R.G.C.	SIGLA	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA
Chiesa di san Felice		I
Asilo		I
Comune con scuola e Chiesa della Madonna		I
Cimitero		I
Casa di riposo		I
Le due Aree residenziali a carattere storico-ambientale documentariato racchiuse tra le vie: 1) Via Vittorio Emanuele, Via XX Settembre, Via della Chiesa e prosecuzione in Via A. Volta, Via Fracchia; 2) Corso Regina Margherita, Via XXIV Maggio, Via G. Chinazzi (Via casa Comunale).		II
Altre Aree residenziali a carattere storico-ambientale documentariato		III
Aree residenziali a completamento edilizio		III
Aree residenziali marginali di completamento		III
Aree residenziali marginali di completamento soggette a piano esecutivo		III
Verde privato a vincolo nell’ambito del nucleo storico		III
Aree per insediamenti Produttivi Attrezzate		V
Aree per insediamenti produttivi soggetti a piano esecutivo		V
Aree per impianti produttivi esistenti		V
Aree per impianti produttivi esistenti da rilocalizzazione		V
Aree Agricole ed edifici inseriti nel contesto agricolo		III

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 24 di 46

3.2.0 Stato di progetto

Come stato di progetto sono state considerate quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo Stato Fatto e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

3.2.1 Individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO)

Tutte le aree di trasformazione sono state inserite nel PRGC in comparti con caratteristiche funzionali ed urbanistiche omogenee, quindi si fa coincidere le UTO con il perimetro dei comparti in trasformazione previsti dal PRGC in fase di stesura.

3.2.2 Attribuzione delle classi acustiche.

Ad ogni UTO relativo ai comparti in trasformazione viene assegnata una delle Classi definite nella Tabella A del DPCM 14/11/1997, procedendo all'attribuzione diretta per le Classi I, V, VI, mentre il sistema di calcolo riportato al punto 3.2 assegna alle UTO in esame le Classi II, III, IV.

Classe I: Aree particolarmente protette.

Le tipologie delle aree da zonizzare come Classe I **non sono presenti** neppure nelle indicazioni guida per la stesura del P.R.G.C. nuovo né la destinazione d'uso effettiva del territorio permette di determinare aree associabili a tale Classe.

Classe V: Aree prevalentemente produttive.

Nelle indicazioni guida di progetto del P.R.G.C non vengono individuati nuovi comparti (UTO) da destinare ad aree di trasformazione produttive ,

Classe VI: Aree esclusivamente produttive.

Nelle indicazioni guida di progetto del P.R.G.C. **non** vengono individuati nuovi comparti (UTO) da destinare ad aree esclusivamente industriale – artigianale.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 25 di 46

Attribuzione delle Classi II, III, IV (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, Aree di tipo misto, Aree di intensa attività umana).

Nelle indicazioni guida di progetto del P.R.G.C. non si individuano nuovi comparti da destinare ad uso prevalentemente residenziale.

3.3.0 Elaborazione critica delle UTO.

Ad ogni UTO è stata assegnata una Classe acustica; tale soluzione porta inevitabilmente a situazioni di criticità, soprattutto in relazione al fatto che non si possono avere aree contigue con una Classificazione che porti a valori differenti per più di 5 dB(A).

Al fine di ovviare a tale problematica sono state inserite, ove necessario, zone cuscinetto di Classe acustica intermedia seguendo, per quanto possibile, i limiti naturali o antropici delle UTO, le fasce cuscinetto inserite sono:

Fasce cuscinetto di Classe IV all'intorno delle aree di Classe V.

Tali fasce cuscinetto di ampiezza 50 m separano le aree di Classe V dalle aree di Classe III;

Fascia cuscinetto di Classe II all'intorno dell'area di Classe I relativa alla Casa di Riposo.

Tale fascia cuscinetto di ampiezza 50 m separa l'area di Classe I dall'area di Classe III per i tre lati a Sud, Ovest ed Est, mentre separa l'area in classe I dall'area in Classe IV al lato Nord.

Fascia cuscinetto di Classe II all'intorno del Cimitero di Oviglio –

Tale fascia cuscinetto, di ampiezza 50 m, separa la zona di Classe I dall'area di Classe III.

Tale fascia cuscinetto non risulta interamente completata in quanto l'area produttiva in vicinanza del cimitero in Classe IV non ne consente il completo sviluppo.

Pertanto risultano non eliminati i seguenti accostamenti Critici:

- Area cuscinetto in classe II, relativa all'area del Cimitero in Classe I, e area in Classe V produttivo-Artigianale.
- Area cuscinetto in Classe IV dell'area produttiva (2) e area cuscinetto in Classe II relativa alla Casa di Riposo.
- Aree in Classe I del Centro storico con aree in Classe III del centro storico stesso.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All n. A/367	Pag. 26 di 46

3.4.0 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

In assenza dello specifico regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della Legge Quadro 447/95 per definire la classificazione delle aree prospicienti le strutture viarie si è provveduto ad una Classificazione delle strade secondo il D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada).

Sulla base delle Linee guida per la Classificazione acustica del territorio (B.U.R. Piemonte n. 33 del 14/08/2001):

Appartengono alla Classe II tutte le strade interne alle aree residenziali in Classe II

Appartengono alla Classe I tutte le strade interne alle aree Classificate in Classe I.

Appartengono alla Classe III le aree relative alle altre strade.

Infrastrutture ferroviarie.

Nel territorio è presente l'infrastruttura ferroviaria che interessa il territorio Comunale nell'area Sud-Est per un breve tratto.

La fascia di pertinenza di m 250 ad ogni lato dei binari si sviluppa nell'area agricola.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 27 di 46

4. LIMITI ACUSTICI

4.1 Zone omogenee.

Ai sensi dell'Art. 6 del DPCM 14/11/97 il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio Comunale secondo la Classificazione stabilita dal DPCM 14/11/1997.

Per la Classificazione del territorio Comunale si è fatto riferimento alla Legge Regionale 52/2000 d ai Criteri di Classificazione acustica del territorio riportati nelle linee guida della Regione Piemonte (B.U.R. Piemonte n.33 del 14/08/2001).

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee (UTO) corrispondenti alle Classi individuate dal DPCM 14/11/1997 riportate di seguito.

TABELLA A DPCM 14/11/1997

CLASSE I: Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa Classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- aree ospedaliere;
- aree scolastiche;
- aree destinate al riposo ed allo svago;
- aree residenziali;
- aree rurali e di particolare interesse urbanistico;
- parchi pubblici ecc.

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali.

Si tratta di aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto.

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con la presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con l'impiego di macchine operatrici

CLASSE IV: Aree ad intensa attività umana.

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali..

Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

La Classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà riprodotto su tavole cartografiche. In caso di dubbi interpretativi ed eventuali difformità od errori presenti in cartografia si deve fare riferimento al contenuto delle presenti Norme ed alle Norme Generali richiamate anche al Cap. 1 del presente documento.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 28 di 46

4.2 Zone Particolari.

Aree adibite a manifestazioni temporanee.

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come disciplinato dal “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” del Comune. Il sindaco può autorizzare deroghe, su conforme parere dell' ARPA, ai limiti di accettabilità del rumore, all'orario ed ai periodi di svolgimento delle singole manifestazioni in relazione alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse solo dopo che il Tecnico competente in acustica ambientale abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Le richieste di autorizzazione in deroga dovranno essere accompagnate da una relazione di impatto Acustico Redatta secondo i criteri di carattere generale di seguito riportati nel presente documento.

4.3 Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997 per ogni Classe acustica in cui è stato diviso il territorio, sono definiti i limiti di emissione, i valori di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (6.00-22.00) e per il periodo notturno (22.00-6.00).

Le definizioni dei valori sono stabilite all'art. 2 della Legge Quadro 447/1995.

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; I valori limite di immissione sono distinti in:
- Valori limite assoluti, determinati con il valore equivalente medio pesato A del rumore ambientale L_a .
- Valori limite differenziali, determinati con la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo.
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- Valori di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge (Legge Quadro 447/1995).

Il DPCM 14/11/1997 stabilisce inoltre i limiti differenziali diurni e notturni quali valori limite alla differenza del livello equivalente del rumore ambientale L_a e il livello equivalente del rumore residuo L_r

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 29 di 46

Tabella B DPCM 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
		dB(A)	
		Periodo diurno 6.00 – 22.00	Periodo notturno 22.00 – 6.00
CLASSE I	Aree particolarmente protette	45	35
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
CLASSE III	Aree di tipo misto	55	45
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	60	50
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	65	55
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C DPCM 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI	
		IMMISSIONE	
		dB(A)	
		Periodo diurno 6.00 – 22.00	Periodo notturno 22.00 – 6.00
CLASSE I	Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
CLASSE III	Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	65	55
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	70	60
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D DPCM 14/11/1997

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA'	
		dB(A)	
		Periodo diurno 6.00 – 22.00	Periodo notturno 22.00 – 6.00
CLASSE I	Aree particolarmente protette	47	37
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
CLASSE III	Aree di tipo misto	57	47
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	62	52
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	67	57
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 30 di 46

Limiti differenziali di immissione per le sorgenti fisse (Art. 4 DPCM 14 novembre 1997)	
Nota A: Vedi art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. I valori non si applicano nella Classe VI della Tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Nota B: superare i limiti comporta sanzioni Amministrative Nota C: $L_d = \text{Valore differenziale} = L_a - L_r$ Nota D: i limiti riportati non si applicano nei seguenti casi: c) se il rumore misurato a finestre aperte nel periodo diurno $\leq 50\text{dB(A)}$; se il rumore misurato a finestre aperte nel periodo notturno $\leq 40\text{dB(A)}$; d) se il rumore misurato a finestre chiuse nel periodo diurno $\leq 35\text{dB(A)}$; se il rumore misurato a finestre aperte nel periodo notturno $\leq 25\text{dB(A)}$;	
Diurno dalle 6.00 alle 22.00. $L_d = L_a - L_r$	Notturno dalle 22.00 alle 6.00. $L_d = L_a - L_r$
5 dB(A)	3 dB(A)

Prescrizioni per le sorgenti sonore.

Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la Classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono riportati nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, le chiese, i cimiteri, i luoghi e gli edifici pubblici i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza di soggetti fruitori.

Le Norme tecniche saranno oggetto di verifica ed aggiornamento al variare del quadro normativo di riferimento.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 31 di 46

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale assegnano una classe acustica ad ogni singola unità territoriale omogenea (UTO) sulla base dell'uso reale del territorio ed alla designazione del P.R.G.C.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazione di compatibilità.

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella Tabella C del D.P.C.M 14/11/1997 E CONFINI TRA ZONE DI CLASSE ACUSTICA CHE NON DIFFERISCONO PER PIU' DI 5 dB(A).

In questi casi non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazione di potenziale incompatibilità.

Confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della Classe propria, potrebbero superare i limiti nella confinante area di classe inferiore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un piano di risanamento. Acustico come al punto c).

c) Situazioni di incompatibilità.

Situazioni in cui le misure evidenziano **un non rispetto** dei limiti di zona.

In questo caso il piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

4.4 Deroghe per le attività temporanee.

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione del territorio comunale è definita mediante l'apposito "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" che deve essere approvato con Delibera di Consiglio Comunale nel rispetto dettato dai "criteri per la classificazione acustica del territorio" (B.U.R: Piemonte n. 33 del 14/08/01).

L'art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro 447/95 stabilisce che è di competenza dei Comuni rilasciare le deroghe per le attività temporanee in base ai regolamenti regionali ed ai rispettivi statuti.

L'autorizzazione in deroga ai valori limite si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione comunale.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 32 di 46

Sono definite attività temporanee le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accoglierle tale attività, quali per esempio:

- Cantieri;
- Sagre, fiere, luna park;
- Spettacoli, concerti, comizi;
- Manifestazioni sportive all'aperto;

Le attività temporanee la cui rumorosità possa superare i limiti stabiliti da D.P.C.M. 14/11/97, DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL COMUNE. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la sospensione dell'applicazione del valore limite del suddetto decreto.

Nell'autorizzazione sono indicati:

L'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;

L'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;

Le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;

L'eventuale obbligo per il titolare, gestore, organizzatore d'informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore;

La richiesta di autorizzazione, redatta con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività da parte del titolare, gestore o organizzatore, all'Amministrazione Comunale.

Relativamente alle attività a carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco sentita l'ARPA, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione delle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe oltre ai valori di attenzione della Classe sesta, verificati al perimetro esterno delle zone nelle quali si svolge l'attività rumorosa potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Il Regolamento comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi, dovrà fissare, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e stabilire gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 33 di 46

5. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

5.0 Generalità

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune, gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

5.1.0 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

5.1.1 Piani urbanistici attuativi.

Al fine dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati:

- I Piani Urbanistici Attuativi;
- I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;
- I Piani Particolareggiati di iniziativa privata;
- I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare;
- I Piani delle Aree da destinare agli insediamenti Produttivi;
- I Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica;
- I Piani di Recupero di Iniziativa Privata;
- I Programmi di Riqualificazione urbana;
- Ogni altro Progetto assoggettato a convenzione.

I Piani Urbanistici Attuativi devono tendere ad una Classificazione Acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ed in generale fra zone di Classe acustica differenti non devono risultare variazioni di più di 5 dB(A) ed in ogni caso devono garantire:

- Entro il perimetro dell'area in oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- Nelle zone limitrofe, nel caso in cui le stesse siano interessate dai rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano Urbanistico Attuativo, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un Clima acustico conforme a detti limiti.

Ai Piani Attuativi Urbanistici deve essere allegata la **“Documentazione di impatto Acustico” (Doc. Imp.Ac.)** o la **“Valutazione Previsionale di Clima Acustico” (Val.Pre:Cl.Ac)** che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul Clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovra ordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore del Piano Urbanistico Attuativo.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 34 di 46

I Piani Urbanistici Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le Classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi costituisce variante della Classificazione Acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani Urbanistici Attuativi dovrà essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

La definizione e la localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovrà rispettare distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla Classificazione Acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **Documentazione di impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico** è causa di improcedibilità della domanda.

5.1.2 Altri interventi (altre nuove opere).

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione ecc. la **Documentazione di impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:**

- A. opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- B. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- C. discoteche;
- D. circoli privati e pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- E. impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- F. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- G. attività di trasformazione, conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- H. strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- I. artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- J. ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- K. parcheggi con capienza superiore ai 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- L. cave;
- M. impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc;
- N. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- O. strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione del D.Lgs 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 35 di 46

5.1.3 Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative (Vedi anche 5.8)

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnico competente in acustica come da art., comma 6, della Legge 447/95, individuato in apposita delibera regionale.

La documentazione acustica da produrre con la Documentazione di impatto Acustico o la Valutazione Previsionale di Clima Acustico è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente documento e da quelle richiamate.

5.1.4 Valutazioni.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati al punto 6.3 del presente documento ed alla normativa di riferimento e vigente all'atto della presentazione della Documentazione di impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal P.R.G.C., per gli interventi appartenenti alla Classe II e III, nel caso in cui nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali all'ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classi di riferimento;

è possibile ottenere una valutazione positiva in deroga ai limiti qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della Classe acustica IV;
- sia garantito il rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 36 di 46

5.1.5 Requisiti acustici degli edifici.

1 I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente devono essere corredati da dichiarazione, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, relativamente al rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dai regolamenti comunali.

I Regolamenti edilizi e di igiene verranno aggiornati entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

2. 1 Regolamenti edilizi comunali individuano, sulla base di criteri determinati dalla Giunta comunale, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali non è richiesta la dichiarazione di cui al punto I.

3. Il Regolamento locale di igiene definisce in dettaglio le modalità operative per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato. Per tali verifiche il Comune si avvale di tecnici competenti riconosciuti dal D.L. 447/95.

4. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere indicate al successivo punto 5 è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.

5. E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

scuole e asili nido; ospedali;

case di cura e di riposo;

parchi pubblici urbani ed extraurbani;

nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) punto 7.1.

La Documentazione di Previsione del Clima Acustico, deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al punto 10.0.0, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 37 di 46

5.2 INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei servizi pubblici del Comune concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente esterno, definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

5.2.1 Interventi sul traffico.

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a "Valutazione di Impatto Acustico".

Sono in particolare soggetti a "Valutazione di Impatto Acustico":

- le revisioni del Piano Generale del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

5.2.2 Interventi sui servizi Pubblici.

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a "Valutazione di Impatto Acustico".

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a "Valutazione di Impatto Acustico":

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

5.2.3 Documentazione acustica da allegare (Vedi anche Cap. 12)

Per i documenti suddetti è necessario che la "Valutazione di Impatto Acustico" fornisca tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

- La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.
- La documentazione da produrre per la "Valutazione di Impatto Acustico" comprende: la rilevazione dello stato di fatto, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento, l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura, eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- La valutazione di compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti; indicazione dei livelli di rumore attesi dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un confronto corretto. Tali valori, desunti anche da modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- La descrizione di eventuali interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche ed a individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All n A/367	Pag. 38 di 46

5.3. DISCIPLINA DI RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

5.3.1. Traffico stradale

Il Comune provvede alla riduzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico stradale mediante:

- a) il piano urbano del traffico;
- b) il controllo, secondo modalità programmate con cadenza annuale, dei veicoli in circolazione per la verifica del rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
- d) il piano di risanamento comunale di cui al successivo paragrafo.

1 Piani urbani del Traffico (P.U.T.), redatti ai sensi dell'articolo 36 decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, devono comprendere:

1. l'esame dell'inquinamento acustico causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
2. l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;
3. l'indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;
4. la definizione e l'organizzazione di appositi banche-dati che permettono di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
5. le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune.

Il Comune approva i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 447/95. Gli interventi di risanamento previsti vengono inseriti nei piani di risanamento comunali.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 39 di 46

5.3.2 Piani di risanamento delle imprese

1. Le imprese che utilizzano impianti con immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico per l'adeguamento ai valori limite stabiliti dal decreto del D.P.C.M. 14/11/97 oppure, entro lo stesso termine, produrre un'autocertificazione attestante il rispetto di tali limiti.

2. Il piano di risanamento dell'impresa, relativo ad ogni singolo insediamento, deve essere redatto secondo le modalità indicate D.M. 11/12/96. Il Comune verifica entro novanta giorni che il piano presentato contenga i dati e le notizie previste dal D.M. 11/12/96 e valuta la congruità dei tempi di attuazione dello stesso, ferma restando la responsabilità dell'impresa relativamente all'efficacia del piano ai fini del rispetto dei valori limite.

3. L'ultimazione dei lavori di bonifica acustica dovrà essere comunicata entro trenta giorni, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, al Comune.

4. In relazione a pubblici esercizi quali discoteche, bar, piano-bar ed altri simili, il Comune, a seguito di esposti o segnalazioni da parte di cittadini, può prescrivere nuove condizioni per l'esercizio dell'attività, finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, anche attraverso una diversa articolazione nel tempo delle attività svolte.

5.3.3 Piani di risanamento Comunali.

1) Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 447/95 sono programmati ed attuati piani di risanamento territoriali. Tali piani individuano gli interventi per ridurre o prevenire l'inquinamento acustico. Per la predisposizione e realizzazione dei piani territoriali di risanamento acustico si applicano le disposizioni contenute nel suddetto art. 7.

2) L'ordine di priorità degli interventi di bonifica acustica dovrà tener conto dei seguenti elementi, con le modifiche che saranno stabilite dal Regolamento:

- a) Risanamento di aree o edifici situati in aree particolarmente e protette;
- b) Entità del superamento dei limiti e stima quantitativa della popolazione interessata;
- c) Interventi per limitare l'emissione alla sorgente-;
- d) Interventi sulla propagazione;
- e) Interventi passivi sugli edifici.

3) Il grado di priorità degli interventi di risanamento da rumore è determinato dal valore numerico dell'indice di priorità P:

$$P = ([K \cdot R \cdot (L - L^*)] \cdot 10^8) / C$$

dove:

R indica il numero di abitanti del centro abitato continuo oppure il numero di persone residenti nel settore isolato. Si definisce:

Centro abitato continuo: insieme di edifici adibiti ad abitazione o a permanenze non inferiori a quattro ore, tale che la distanza tra due edifici adiacenti fra loro sia non superiore a 100 metri;

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 40 di 46

Ricettore isolato: edificio adibito ad abitazione o a permanenze non inferiori a quattro ore non appartenente ad un centro abitato continuo;

L è il livello sonoro equivalente espresso in dB(A);

L* è il massimo livello sonoro equivalente pesato secondo la curva di ponderazione A ammesso nell'area in cui si trova il centro abitato continuo o il ricettore isolato.

C è il costo stimato dell'intervento.

Una stima del valore di R può essere ricavata dalla volumetria degli edifici, assegnando un abitante ogni 100 metri cubi edificati.

Ai fini del calcolo del grado di priorità degli interventi di risanamento, per gli ospedali, le case di cura e di riposo, il numero di R deve essere moltiplicato per il coefficiente K=4; per le scuole, il coefficiente sarà K = 3; per le aree residenziali K = 1.

5.4. TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

1 tecnici competenti, sono riconosciuti dalle rispettive Regioni di appartenenza e possono svolgere le loro attività su tutto il territorio nazionale.

5.5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della Legge Quadro 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della Legge Quadro 447/1995.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica revisionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione.

Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge Quadro 447/1995.

Inoltre la Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" ribadisce all' art. 17 i provvedimenti amministrazioni e le sanzioni di cui ai punti precedenti dettati dalla Legge Quadro 447/1995.

5.6. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della Classificazione Acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del Clima Acustico complessivo del Territorio.

Ordinariamente la Classificazione Acustica del territorio Comunale viene complessivamente revisionato ed aggiornato ogni 5 anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di varianti specifiche o generali del P.R.G.C.;
- all'atto sui provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi del P.R.G.C. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte, Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 41 di 46

5.7. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

La classificazione acustica del territorio comunale è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nonché divulgata con forme di pubblicità che il Comune ritenga adeguate ed è soggetta ad osservazioni di chiunque ne abbia interesse nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), alla Provincia e ai Comuni confinanti per l'espressione del parere entro centoventi giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine il parere dei Comuni si intende reso in senso favorevole.

Successivamente alla scadenza del termine dei centoventi giorni per la presentazione di osservazioni, il Consiglio Comunale approva definitivamente la Classificazione Acustica, tenendo conto del parere della ARPA, della Provincia, dei Comuni confinanti nonché delle osservazioni presentate.

Il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Modifiche o revisioni della Classificazione acustica sono adottate con le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 7 della L.R. 20 Ottobre 2000, n.52.

5.8 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art. e della Legge quadro 447/95.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle ivi elencate.

Per gli interventi elencati al punto 7.1 è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 42 di 46

5.8.1 Documentazione di impatto acustico.

Nel caso in cui la previsione dei livelli acustici sia ottenuta tramite calcolo teorico, occorrerà dare una descrizione delle tecniche ovvero dei modelli di calcolo utilizzati.

La Documentazione di impatto acustico dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa completa dei report delle misure effettuate e degli elaborati cartografici.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

1. la descrizione dell'attività;
2. la descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata dal DPCM 14/11/1997.

3. la descrizione delle sorgenti di rumore:

- Analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con eventualmente allegata la documentazione attestante l'omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (es: potenza sonora, direttività ecc.) con individuazione delle sorgenti di rumore con planimetrie e prospetti.
- Valutazione del volume di traffico indotto presumibilmente, come da media oraria, e dei conseguenti effetti sull'inquinamento acustico.
- Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento specificando se l'attività è a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per sorgenti a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio provoca il massimo livello di rumore e/o disturbo.
- Indicazione previsionale circa il numero e frequenza degli accessi di pubblico all'opera in progetto.

4. Ricettori:

Indicazione degli edifici, degli spazi fruibili da persone o comunità degli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dall'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

5. Livelli esistenti e livelli previsti:

Indicazione dei livelli esistenti e previsti almeno nelle seguenti zone:

confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette.

I livelli di rumore esistenti **prima** dell'attivazione del nuovo insediamento dovranno essere determinati da rilevamenti fonometrici ed eventualmente per alcuni punti possono essere ricavati analiticamente specificando in relazione i parametri di calcolo, i modelli matematici utilizzati ed i parametri di misura.

I livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti di rumore dovranno essere ricavati sulla base di calcoli e/o misure ed i parametri di calcolo e di misura dovranno essere omogenei a quelli utilizzati al punto precedente per permettere un corretto confronto.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 43 di 46

6. Descrizione degli interventi di bonifica:

Se necessario, occorre fornire in relazione, la descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, fornendo ogni indicazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuare le proprietà di riduzione dei livelli sonori e l'entità prevedibile della riduzione. Occorre anche fornire la descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa occorre allegare la dichiarazione del legale rappresentante dell'attività che attesti il rispetto dei limiti di legge.

Appendice.

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- Planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Prospetti in scala adeguate (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di trasmissione del rumore all'esterno quali porte, finestre, lucernai, ecc.
- Indicazione della Classe Acustica della Zona;
- Indicazione anche riportata sugli elaborati grafici della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- Indicazione ed individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 44 di 46

5.8.2 Documentazione previsionale di impatto acustico.

E' necessaria la Valutazione Previsionale di Clima Acustico delle aree interessate alle seguenti tipologie di insediamento:

Scuole ed asili nido;

Ospedali;

Chiese;

Cimiteri;

Case di cura e riposo;

Parchi pubblici urbani ed extra urbani;

Nuovi insediamenti residenziali ed ampliamenti fuori sagoma dell'intero edificio per più del 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al 7.2 dalla lettera A alla lettera N.

La Documentazione previsionale di impatto acustico comprende:

- 1) rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati da valori ricavati da modelli predittivi.
- 2) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli utilizzati per il punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- 3) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche ed a individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997.

Nel caso di piani attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- A. quantificazione dell'eventuale aumento percentuale di traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- B. eventuale localizzazione e descrizione degli impianti, delle apparecchiature e/o attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- C. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- D. eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto di intervento

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0,0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 45 di 46

secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella realizzazione acustica del territorio comunale, al fine di evitare una microsuddivisione delle zone acustiche si individua una soglia minima di superficie territoriale pari a 12.000 mq al di sotto della quale non si può riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;

- E. verifica mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- F. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva degli edifici finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati

Monitoraggi acustici.

I monitoraggi acustici devono essere eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

- 1) conformità con le norme di riferimento;
- 2) caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno.
- 3) localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

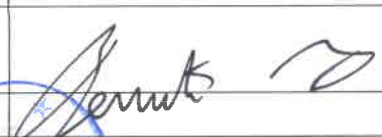
Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto di intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di intervento.

Contenuti degli elaborati cartografici.

Gli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della documentazione previsionale di impatto acustico sono:

- 1) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- 2) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- 3) Indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su di una mappa in scala più estesa;
- 4) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- 5) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

 Acustica Ambientale Ing. Bruno Repetto	Classificazione Acustica del Territorio	Data: 12-08-2003 Rev.0.0
	Redatto da: Bruno Repetto Ingegnere Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/07/2001 All. n. A/367	Pag. 46 di 46

RELATORI		
Progettisti:		Sindaco
Ing. Bruno Repetto (tecnico competente in acustica ambientale DD 366 del 26-Luglio 2001)		
		
Collaboratori Tecnici		Assessore
Collaboratori Amministrativi		Dirigente

Oviglio 11-12-2003